

REGOLAMENTO ORTO COMUNITARIO COMUNALE

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Per "ORTO COMUNITARIO COMUNALE" s'intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all'uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini senza scopo di lucro.

L'orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Articolo 2 – REQUISITI DI ASSEGNAZIONE

Gli orti vengono assegnati ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadini/e maggiorenni residenti a Sant'Antonio di Gallura da almeno un anno;
2. non avere la proprietà o comunque la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile nel territorio comunale;
3. avere un I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;

Al fine di realizzare programmi didattici, formativi, sociali e riabilitativi il Comune si riserva di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita convenzione, ad uno o più dei seguenti soggetti:

- scuole del territorio;
- associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, Cooperative Sociali di tipo B interessati a svolgere attività legate all'orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche difficoltose o in situazioni di fragilità .

Articolo 3 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione degli orti avviene come segue:

- in sede di prima assegnazione e in seguito a scadenza della concessione;
- accertata la presenza di orti non assegnati, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria vigente e se necessario provvede alla pubblicazione dell'avviso di disponibilità dei medesimi con l'apertura di un nuovo bando;
- l'avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande, è pubblicato all'Albo Online Comunale e diffuso per almeno 15 giorni consecutivi;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 è reso dal richiedente con apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; nel caso di dichiarazione non veritiera, oltre alle sanzioni previste per legge, il richiedente (ed il suo nucleo) sarà escluso dalla graduatoria;
- effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, la graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione sarà formulata in relazione al punteggio attribuito ad ogni istante sulla base del successivo articolo 6;

Ad ogni famiglia anagrafica non sarà concesso più di un lotto.

I singoli orti, individuati con targa numerica apposta dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato lungo il margine.

L'approvvigionamento idrico degli orti avverrà tramite Fonti naturali. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in caso di carenza o mancanza di approvvigionamento idrico dovuta a fenomeni di siccità, eventi naturali o altre cause di forza maggiore non imputabili alla propria gestione.

Al termine della prima fase di sperimentazione, tenuto conto della disponibilità idrica della fonte naturale, in caso di mancanza d'acqua, sarà valutata la possibilità di procedere alla individuazione di fonti di approvvigionamento idrico diverse.

Articolo 4 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione ha durata triennale, con possibilità di anticipata rinuncia da parte dei concessionari; In caso di cessazione per qualsiasi motivo della concessione subentra il primo dei richiedenti in graduatoria. Entro i tre mesi precedenti la scadenza del triennio, i concessionari potranno chiedere il rinnovo della concessione per il successivo triennio, qualora mantengano i requisiti indispensabili, riportati all'art. 2. Tale facoltà è esercitata per massimo 2 volte, fermo restando la possibilità di accedere alla graduatoria in via ordinaria.

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni a mezzo lettera raccomandata dell'ufficio comunale preposto. Nel momento in cui l'assegnatario trasferisca la residenza fuori del Comune di Sant'Antonio di Gallura decade automaticamente dall'assegnazione del lotto. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 5 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto. Per documentati temporanei motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi. Per accertati casi di invalidità la coltivazione può essere consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario fino al termine del periodo di concessione, previa autorizzazione del responsabile comunale.

Articolo 6 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei lotti avrà luogo mediante concessione d'uso gratuito secondo i seguenti criteri:

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
fasce di età del richiedente	inferiore ai 30 anni	4
	fascia compresa tra i 30 e i 65 anni	2
	oltre i 65 anni	1
numero di componenti per nucleo familiare	Più di 5 componenti	8
	Da 3 a 5 componenti	5
	Meno di 3 componenti	3
appartenenza a categorie socialmente deboli (persone con disabilità, in disoccupazione, soggetti segnalati dai servizi sociali per problematiche di tipo sociale)	Si	5
fascia ISEE	da 0 a 9.000 euro	5

	da 9.001 a 15.000 euro	3
	oltre i 15.000 euro	0
In caso di parità di punteggio nella graduatoria viene data la precedenza al soggetto più giovane d'età.		

Articolo 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è obbligato a:

- provvedere alla manutenzione delle parti comuni,
- curare l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto per il quale non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto;
- mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento;
- vigilare sull'insieme degli orti segnalando all'ufficio Servizi Sociali competente ogni eventuale anomalia;

Articolo 8 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori salvo limiti diversi imposti da altri Enti per particolari zone.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Costituisce deroga al precedente periodo l'attivazione di specifici progetti che vedano coinvolti associazioni, enti no profit di promozione sociale e Cooperative Sociali di tipo B di cui al precedente art. 2, e su specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Articolo 9 - RICOVERI

Eventuali ripostigli potranno essere ricavati all'interno di immobili esistenti di proprietà comunale, ove non esistenti, se necessario, si potrà valutare la possibilità di ricoveri per attrezzi di limitate dimensioni e compatibili con le caratteristiche dei luoghi e con i vincoli eventualmente esistenti, si prediligono materiali naturali, in particolare il legno, per garantire un miglior inserimento paesaggistico e ambientale.

Le eventuali strutture saranno comunque da mantenere in ordine ed in buono stato di manutenzione; dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno come al momento della consegna, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Tecnico comunale.

Articolo 10 - ALTRE COSTRUZIONI

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto, diverso da quelli previsti al precedente art. 9, comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute e non dai concessionari.

Articolo 11 - DIVIETI

E' vietato:

- a) affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b) allevare e/o tenere in custodia animali nell'orto;
- c) tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- d) accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- e) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- f) scaricare materiali inquinanti e rifiuti internamente ed attorno all'orto;
- g) accendere fuochi di qualsiasi genere, pertanto è vietato bruciare sterpaglie e rifiuti;
- h) occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- i) usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno (ad esempio lavaggio di autoveicoli e motoveicoli nell'orto e nelle parti comuni);
- l) installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- m) usare sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- n) l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Articolo 12 - ORARI

L'accesso agli orti è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Articolo 13 - VIGILANZA

Gli uffici competenti effettueranno i controlli sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati;

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche.

I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti.

Articolo 14 - REVOCA

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- mancato utilizzo dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura salvo quanto previsto dall'art 9;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali, inclusi quelli da cortile, cani e gatti;
- non utilizzo diretto dell'area, salvo le deroghe di cui all'art. 5;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Articolo 15 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata con riferimento al presente regolamento.

Articolo 16 - MANODOPERA RETRIBUITA E CONCESSIONE A TERZI

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno pena la revoca dell'assegnazione.